

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	131
5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo) .	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	133
5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	135
5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo »	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	136
5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	138

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	124
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	129

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori	130
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e della ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.30.

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, in quanto essa non affronta in modo alcuno la problematica sollevata.

5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica quindi che si possano realizzare nuovi edifici scolastici nel comune di Cortona, più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.

5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. In essa, infatti, non si indicano le misure da adottare per favorire il reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 9.50.

5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo ».

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta. Osserva, in via generale, che gli appare singolare organizzare delle aperture serale dei musei, utilizzando risorse umane e finanziarie aggiuntive – con un'affluenza che in tali occasioni gli risulta essere piuttosto limitata – in un panorama di tagli di personale del MI-BACT e di riduzione dei finanziamenti per la cultura. Ritiene, inoltre, un'operazione sbagliata quella di coinvolgere in tali iniziative degli artisti che non solo dovrebbero lavorare a titolo gratuito, ma che dovrebbero anche farsi carico delle relative spese, come il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE.

5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta dettagliata, pur giudicando negativamente la gestione del sito di Pompei.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 3 giugno scorso, e assegnato alla Camera alla III Commissione in sede referente, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Ricorda quindi che questo Accordo si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena di innovazione tecnologica.

Aggiunge che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (A.S. 1599) sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i Paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali, in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un PIL *pro capite* medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Precisa, con riferimento al PIL, che il *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internazionale, di aprile 2015, assegna al prodotto interno lordo cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2,7 per cento, a fronte di un -0,2 per cento del

Sudamerica nel suo insieme. Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa *in primis*) cilene. Secondo l'Osservatorio economico del Ministero dello sviluppo economico, il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Cile, nel 2014, si è assestato intorno ai 2.089 milioni di euro.

In riferimento poi ai rapporti culturali, rileva che la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo.

Segnala quindi che il settore della cooperazione scientifica e tecnologica, oggetto del presente provvedimento, è destinato ad avere nell'Accordo il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca e alle loro reti, favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale.

Ricorda poi che l'Accordo all'esame della Commissione si compone di un breve preambolo e di 10 articoli. L'articolo 1 definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti. Con l'articolo 2 si specifica che l'ambito della cooperazione è individuato nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione ai settori innovativi. L'articolo 3 riguarda le modalità di cooperazione che potrà avvenire – tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna Parte – attraverso scambi di informazioni, seminari e conferenze, progetti congiunti con scambi di personale

tecnico-scientifico, utilizzo e accesso a strutture di ricerca avanzata, creazione di centri, laboratori e accademie congiunti e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per ottenere i relativi finanziamenti. Con l'articolo 4 è istituita una commissione mista che, incaricata dell'esecuzione dell'Accordo, si riunirà alternativamente in Italia e in Cile in date e sedi da concordare per via diplomatica, al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione bilaterale, nonché di redigere programmi esecutivi pluriennali. La composizione della commissione sarà definita da ciascuna Parte e i capi delegazione ne presiederanno alternativamente le riunioni. Ai sensi dell'articolo 5 il Programma esecutivo di cooperazione, con le relative disposizioni finanziarie, sarà promosso e finanziato congiuntamente dalle due Parti. L'articolo 6 riguarda il reciproco impegno a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità agli accordi internazionali vincolanti per le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Sono previste, se necessarie, consultazioni reciproche nonché la stipula di specifici accordi finalizzati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma stabilisce che senza il consenso scritto di entrambe le Parti non sarà possibile divulgare a terzi informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale derivate dalle attività previste dall'Accordo in esame. Sarà favorito il trasferimento di tecnologie tra gli enti statali e pubblici, le associazioni e le organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici. A norma dell'articolo 7, lo scambio reciproco di informazioni ed il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati saranno favoriti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6. L'articolo 8 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo. L'articolo 9 stabilisce che le Parti possano in ogni momento modificare l'Accordo attraverso

emendamenti che entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 10 dispone, infine, che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'Accordo in materia di scienza e tecnologia del 18 aprile 1991, senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi già in corso. La durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente rinnovabile per uguale periodo. L'eventuale denuncia avrà effetto a sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte, anche in questo caso senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi in corso, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.

Evidenzia poi, con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, che questo si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Precisa che questo articolo, in relazione alle spese di missione derivanti dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valuta un onere annuo di euro 39.000 a decorrere dal 2015 e di euro 6.300, ad anni alterni, a decorrere dal 2016; con riferimento alle altre spese derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo prevede poi un ulteriore onere annuo di euro 183.600 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte, nella misura complessiva di euro 222.600 nell'anno 2015 ed euro 228.900 a decorrere dal 2016, riducendo di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 3, prevede, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati. Ricorda infine che l'articolo 4

del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, rileva che il decreto-legge n. 78 del 2015 è stato notevolmente modificato durante l'esame al Senato e che molte delle nuove previsioni (caratterizzate dalle estensioni *bis*, *ter*, *quater*) pertengono all'interesse della VII Commissione.

Osserva che, sebbene le modifiche in corso di conversione dei decreti-legge incontrino limitazioni piuttosto severe da parte della giurisprudenza costituzionale sull'articolo 77 (vedi, in particolare, le sentenze 22 del 2012 e 32 del 2014), appare che molte delle modifiche introdotte al Senato siano complessivamente attinenti alla materia originaria, salvo forse per alcuni aspetti che esporrà.

In generale, premette che lo scopo del decreto-legge è reso noto dall'articolo 1, che ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018 e reca l'allentamento di alcuni vincoli. In particolare, per quanto più direttamente riguarda la cultura, consente ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per

il periodo 2015-2018, dei quali 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Rileva che la richiesta di spazi finanziari per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l'anno 2015, doveva essere comunicata alla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e che entro 30 giorni dalla stessa entrata in vigore, la Struttura di Missione doveva comunicare alla Ragioneria generale lo spazio finanziario da attribuire a ciascun comune. Aggiunge quindi che gli spazi finanziari sono concessi, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, nonché per interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, e sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso in cui la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità. Evidenzia poi che l'articolo 1-*quinquies* inerisce all'acquisto da parte della Regione Lombardia di quote del Parco di Monza, l'ente, cioè, che gestisce l'autodromo dove si tengono le gare di Formula 1. Apparentemente estranea per materia, tale disposizione in realtà è volta ad agevolare dal punto di vista fiscale il trasferimento delle quote dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia, così consentendo alla prima di alleggerire il proprio bilancio.

Aggiunge poi che l'articolo 4, comma 2-*bis*, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito legge di stabilità 2015, che destina i *budget* assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015 e delle

unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. L'articolo 8, comma 13-*quater*, attribuisce poi alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro per il 2015 per le esigenze di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap*, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi alunni. Considerato che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, la previsione riguarda, dunque, l'assistenza per gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Rileva poi che l'articolo 9, comma 7, — che reca una disposizione più propriamente di competenza della Commissione Ambiente e lavori pubblici — proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'articolo 9, comma 10, è inoltre diretto a estendere l'applicabilità della disciplina riguardante i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse università e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. L'articolo 9, comma 11, prevede poi che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (previsti dall'articolo 1, comma 377, della legge di stabilità 2014), anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giu-

ridica nei termini sopra esposti. Ricorda poi che il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Osserva altresì che l'articolo 9, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, reca disposizioni la cui competenza in sede consultiva appartiene alla Commissione Ambiente, potendosi rilevare in questa sede come in effetti esse sembrino estranee per materia all'originario contenuto del decreto-legge (si tratta, infatti, di norme relative al Consorzio interuniversitario CINECA e all'affidamento dei relativi servizi). Lo stesso è a dirsi per l'articolo 11, comma 9, che prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dal sisma in Abruzzo del 2009. Aggiunge che i suddetti programmi pluriennali, predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento e riguardanti l'intera area colpita dal sisma, devono comprendere il piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, ed essere coerenti con i piani di ricostruzione adottati dai comuni. A tale riguardo, osserva che l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo, attraverso l'approvazione di piani annuali, predisposti nei limiti dei fondi disponibili, e nell'osservanza dei criteri di priorità e di altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con la delibera del medesimo Comitato. La norma consente altresì che, in casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati possa prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici scolastici. Specifica quindi che la disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi della

seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, il comma 11 dell'articolo 11 specifica che, nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del soprintendente (articolo 21, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004) e, nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza dello stesso decreto legislativo, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica. Il comma 11-bis del medesimo articolo 11 (ancora una volta di competenza della Commissione Ambiente) contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici, attraverso disposizioni che riguardano la progettazione. Al riguardo, segnala, anzitutto, che la norma, che è collocata nel contesto dell'articolo 11 rubricato misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, non fa esplicito riferimento a tali territori. In particolare, prevede che sono considerati lavori pubblici ai sensi del codice degli appalti le attività di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici ecclesiastici che sono beni culturali, che le funzioni di stazione appaltante per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di riparazione o di ricostruzione sono svolte dai competenti uffici territoriali del MIBACT e che la Diocesi competente esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, nel procedimento di approvazione del progetto. Al riguardo, segnala che occorre valutare se il previsto parere della Diocesi competente non debba essere anche vincolante: ciò, alla luce dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con

le rispettive autorità. Aggiunge che l'articolo 13-ter, comma 2, riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia. In particolare, prevede che: la riconferma del presidente e di ciascun componente degli organi della Fondazione (consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti) passa (da una sola volta) a non più di due volte; la durata dell'incarico dei direttori di settore passa (da un periodo massimo di quattro anni e comunque non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati) a non poter eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Inoltre, viene soppressa la previsione in base alla quale lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri; il rinnovo dell'incarico del direttore generale passa (da una sola volta) a non più di due volte.

Osserva inoltre che l'articolo 16, comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip, anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure. Al riguardo, ricorda che il 19 febbraio 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Amministratore delegato di Consip hanno presentato un progetto per i servizi aggiuntivi nei musei autonomi e nei poli museali regionali: in base alle linee guida, ci saranno tre tipi di gara. La prima rende disponibili per il Mibact, e facoltativamente per gli enti locali, i servizi gestionali, ossia i servizi operativi (manutenzione edile ed impiantistica, pulizia e igiene ambientale, guardaroba, facchinag-

gio) e i servizi « di governo » (sistema informativo, call center, anagrafe tecnica). La seconda gara punta all'acquisizione, a livello nazionale, di un servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita, usato da tutti i siti Mibact e, facoltativamente, dagli enti locali. In pratica, la gara si concentrerà sulla creazione di un unico sistema di prenotazione e prevendita, che si integrerà con i sistemi utilizzati dai singoli concessionari. La terza gara riguarda i servizi culturali finalizzati allo sviluppo di specifici progetti culturali e alla migliore fruizione dei siti, come le audioguide, i laboratori didattici, le visite guidate, le mostre. A tale gara potranno accedere il Mibact e gli enti locali con differenti modalità: in particolare, per il Mibact, sulla base dei progetti elaborati dai Direttori dei musei autonomi e dei poli museali regionali verranno bandite da Consip gare per ciascun museo o polo museale. Per gli enti locali, si svilupperà una gara, bandita da Consip, da aggiudicare sulla base di progetti territoriali di valorizzazione. Aggiunge che le linee guida prevedevano che per tutte e tre le gare il bando fosse pubblicato nel primo semestre dell'anno ed evidenziavano che il progetto porrà fine alle proroghe delle concessioni dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura.

Evidenzia altresì che l'articolo 16, comma 1-*bis*, prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscono nella « Soprintendenza Pompei », nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite massimo di spesa.

Rileva poi che l'articolo 16, comma 1-*ter*, interviene per rimediare agli effetti di una recentissima sentenza della Corte

Costituzionale (n. 140 del 2015), che aveva dichiarato illegittimi gli interventi legislativi statali (senza previa intesa regionale) in materia di commercio nelle vicinanze di complessi monumentali. Aggiunge che, come si ricorderà, sui giornali era scoppiata una polemica relativa ai luoghi di alta frequentazione turistica, come per esempio il Colosseo, presso cui il Comune di Roma aveva vietato, sulla base della legge, lo stazionamento dei cosiddetti camion bar. In conseguenza della sentenza, le ordinanze dei sindaci rischiavano di perdere effetto, mentre la modifica al decreto-legge prevede l'intesa della Regione, che potrà quindi essere tempestivamente acquisita.

Rileva altresì che l'articolo 16, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, intende garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali. In particolare, i due commi aggiuntivi dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili, nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact. Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province. Evidenzia poi che l'articolo 16, comma 1-*sexies*, reca alcune modifiche al codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, si modifica l'articolo 5, nel senso di prevedere che anche le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato – finora affidate *tout court* alle regioni – possano essere esercitate dalle stesse regioni sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato regioni.

L'articolo 16-*bis*, poi, modifica l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità 2014 – che stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione non si applichi alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici – riferendo la deroga, più specificamente, alle associazioni e fondazioni costituite al fine di gestire beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e che ricadono nel territorio di più province, fermo restando l'obbligo di dimostrazione della gratuità dei relativi incarichi.

In conclusione, giudicando favorevolmente le misure adottate dal presente provvedimento relative alle materie di competenza della VII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) sottolinea che la Camera dei deputati deve esaminare il provvedimento in tutta fretta. Esso contiene forse delle apprezzabili misure di spesa le quali però sono totalmente sottratte ad un reale esame da parte di questo ramo del Parlamento e meno ancora della Commissione Cultura che viceversa ha visto incrementare gli aspetti di propria competenza durante l'*iter* al Senato. Non potrà che votare contro.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), associandosi ai rilievi critici del collega Vacca, osserva come la linea di continuità storica tra i Governi Monti, Letta e Renzi abbia portato ad una modificazione della costituzione materiale, nel senso che i decreti-legge non sono più esaminati per 30 giorni da un ramo del Parlamento e per 30 dall'altro; si è raggiunto un monocameralismo di fatto e alternato per cui una delle due Camere consuma quasi tutto il tempo della conversione e lascia all'altra degli scampoli per ratificare a scatola chiusa quanto deciso dalla Camera che per prima ha discusso il disegno di legge di conversione. Questa forzatura costituzionale non era stata consumata sotto i Governi Ber-

lusconi. Non può quindi che preannunciare il suo voto contrario.

Maria COSCIA (PD) deve contraddire entrambi i colleghi che l'hanno preceduta, giacché precedenti in cui una delle due Camere ha consumato più della metà del tempo della conversione dei decreti-legge risalgono a periodi ben anteriori al Governo Monti. Peraltro molte delle misure inserite nel corso dell'*iter* al Senato sono il frutto di una discussione che – specialmente nelle materia di competenza della Commissione Cultura – era viva su diversi temi già da mesi nel dibattito parlamentare e si riferisce in particolare al personale della scuola. Dopo avere espresso apprezzamento per le disposizioni relative agli archivi e alle biblioteche delle province, di cui all'articolo 16 commi 1-*quater* – 1-*sexies*, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Simone VALENTE (M5S) deve sottoscrivere le doglianze del collega Vacca. Alcune delle modifiche apportate dal Senato sono state inserite dal Governo in un maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia, di modo che la 7° Commissione dell'altro ramo del Parlamento non ha potuto esprimere il proprio parere. Deve poi osservare che quanto all'articolo 16, comma 1, relativo all'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, talune concessioni sono state prorogate da oltre 10 anni e che avvalersi della CONSIP, quale centrale di committenza unica per l'aggiudicazione di tali servizi non è per altro sempre conveniente, come rilevato da diverse autorità, tra cui l'ANAC. Crede che debbano essere distinte le situazioni relativi i servizi di caffetteria e di ristorazione da quelli di biglietteria, di prevendita e concernenti l'audio-video, dal momento che alcuni di questi possano essere internalizzati. Ricorda, quindi, come nell'attuale assetto organizzativo solo una parte degli introiti relativi alla biglietteria e agli altri servizi aggiuntivi finisca nelle casse dello Stato, mentre una rimanente parte significativa,

differenziata a seconda del servizio aggiuntivo svolto, è a beneficio dei concessionari.

Dopo aver rilevato che anche le disposizioni su Pompei non appaiono poter modificare l'attuale disastrosa situazione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Milena SANTERINI (PI-CD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Pur riconoscendo il tempo limitato a disposizione per esaminare il presente provvedimento, ritiene che le misure di competenza della VII Commissione ne rispecchino gli orientamenti di base già espressi.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si associa a quanto ascoltato dalle colleghe Santerini e Coscia e voterà a favore.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di far riferimento, nelle premesse del parere che la Commissione si appresta ad adottare, all'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appartenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-*quater* a 1-*sexies*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, concorda con la collega Ghizzoni.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, ritiene di poter accedere al suggerimento della collega Ghizzoni, reputando inoltre utile inserire un'osservazione nel parere che, con riferimento all'articolo 11, comma 11-*bis* del provvedimento, chieda alla Commissione bilancio di valutare se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione in tal senso (*vedi allegato 6*).

La Commissione a maggioranza approva la proposta di parere con le modifiche testé concordate.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Giovedì 30 luglio 2015.

La seduta comincia alle 15.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza or ora conclusasi si è convenuto di terminare i lavori della Commissione in concomitanza con la sospensione dei lavori dell'Assemblea per la pausa estiva, vale a dire mercoledì 5 agosto 2015. Poiché nella Conferenza dei Capigruppo il Governo ha manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'atto Camera 3262, il voto sulla quale avverrà nella tarda mattinata di martedì 4 agosto, i lavori della Commissione si concentreranno tra le ore 14 del medesimo martedì 4 agosto e il pomeriggio del 5 agosto con i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) seguito della discussione congiunta con la III Commissione della risoluzione 7-00694 Amendola e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 9); 2) seguito della discussione congiunta con la X Commissione della risoluzione 7-00589 Montroni e altri e dell'abbinata 7-00750 Luigi Gallo e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 14); 3) quanto all'attività consultiva, parere all'VIII Commissione sull'atto Camera 2607 Braga e abb. (martedì 4 agosto); esame dell'atto del Governo 197 (martedì 4 agosto alle 14 e mercoledì 5 agosto alle 14.30).

Saranno inoltre inseriti il seguito dell'esame dell'atto Camera 2497 Russo e altri, sui beni immateriali e la discussione

della risoluzione 7-00520 Marzana ed altri. Resta evidente che tale calendario potrà subire modifiche in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea. Avverte, a ogni modo, che mercoledì 5 agosto si terrà un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il calendario della prima settimana dopo la sospensione estiva (7-11 settembre 2015).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 luglio 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Corre l'obbligo preliminarmente di evidenziare che nella prospettiva unitaria dello sviluppo della persona, ben delineata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, questo Ministero ha sempre riconosciuto l'apporto fondamentale dell'educazione fisica nella formazione di altre aree della personalità, avendo piena coscienza che il corretto stile di vita si acquisisce proprio in età giovanile, attraverso l'educazione al movimento e alla sana alimentazione.

La collaborazione con il CONI, il CIP (Comitato italiano paraolimpico) e le Federazioni sportive è dal MIUR ritenuta un prezioso arricchimento dell'attività sportiva scolastica.

Tuttavia, si sottolinea che al MIUR compete istituzionalmente la divulgazione e la trasmissione della cultura e dei valori dello sport, ivi comprese tutte le iniziative che possono consentire un corretto avviamento alla pratica sportiva e, pertanto, il Ministero concentra gli sforzi organizzativi e finanziari per l'incremento delle attività di promozione sportiva sul territorio a livello di istituzioni scolastiche e ambiti provinciali, momenti in cui sono coinvolti la gran parte degli studenti e degli insegnanti.

L'azione del CONI e degli Enti sportivi che ad esso fanno capo, è invece prevalentemente dedicata alle attività di carattere nazionale, nelle quali sono coinvolti alunni che di fatto già praticano attività sportiva con regolarità e metodo e per i quali l'obiettivo di avvicinarli allo sport ed alla sua cultura è già stato raggiunto.

Inoltre, il MIUR svolge una sistematica azione di indirizzo sia nei confronti delle scuole che in sinergia con tutti gli Enti sportivi che fanno capo al CONI, volta ad incoraggiare e sostenere attività progettuali sportive nelle scuole che prevedano la presenza di tecnici sportivi laureati dalle facoltà di scienze motorie.

Per quanto concerne i progetti che le associazioni sportive propongono alle scuole, si evidenzia, poi, che le stesse istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, valutano la validità delle attività che vengono inserite nel Piano dell'offerta formativa. Si concorda pienamente che il possesso dell'idoneo diploma di laurea rappresenti una inconfutabile garanzia di professionalità e competenza.

Le intese programmatiche tra MIUR e CONI, inerenti all'attività motoria e sportiva scolastica, quindi, prevedono e continueranno a prevedere il pieno riconoscimento e la valorizzazione dei titoli universitari.

A titolo di esempio si cita il progetto « Sport di Classe », rivolto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria, che rappresenta un'attività sperimentale realizzata in collaborazione proprio con il CONI, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le Autonomie e lo sport – e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), per l'anno scolastico 2014/2015, volta ad introdurre la figura del « Tutor » a supporto del docente titolare di classe nella realizzazione delle attività motorie e sportive.

Il progetto « Sport di Classe », che ha raccolto le esperienze di cinque anni con-

secutivi di sperimentazioni denominate « Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria (4 anni) e progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria (1 anno) », si stima che coinvolga nel corrente anno scolastico oltre ottocentomila alunni della scuola primaria.

Il progetto « Sport di classe » si propone di fornire gli strumenti per co-progettare, all'interno delle istituzioni scolastiche, un piano dell'offerta formativa per competenze trasversali. La figura del Tutor affianca il docente titolare della scuola primaria nelle attività motorie e sportive quale supporto organizzativo/metodologico/didattico.

Tale progetto vede il coinvolgimento di laureati in Scienze motorie e diplomati ISEF quali figure Tutor individuati in base ad una procedura ad evidenza pubblica i quali hanno sottoscritto con il CONI un contratto di prestazione sportiva dilettantistica.

Il possesso dei titoli accademici succitati sono sempre stati il requisito indispensabile per la partecipazione alle summenzionate attività progettuali.

Si ritiene che il lungo percorso sperimentale sopra illustrato, partito nel 2009, abbia positivamente contribuito a sensibilizzare il legislatore. Infatti, la recente legge n. 107 rubricata « Riforma del si-

stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi formativi, tra i quali il « potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica » stabilendo, inoltre, che « per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione ».

Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuativo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate sino ad oggi.

ALLEGATO 2

5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda preliminarmente che la messa a disposizione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono di competenza degli enti locali, secondo quanto prevede l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, i quali provvedono, avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, incluse le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

Tuttavia, nella consapevolezza che numerosi enti locali lamentano difficoltà a far pienamente fronte, dal punto di vista finanziario, alle loro competenze circa l'edilizia scolastica, il Governo ha stanziato finanziamenti straordinari, per agevolare l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici.

Quindi, per il caso specifico, oggetto dell'interrogazione, si forniscono le seguenti informazioni, acquisite, con nota del 27 luglio, dall'apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio e dai competenti uffici ministeriali.

In data 14 marzo 2014, in risposta alla lettera del 3 marzo del Presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cortona (AR) ha rappresentato la necessità della costruzione di un nuovo polo scolastico dal valore di 3.000.000 di euro, ipotizzando la copertura dell'investimento attraverso la cessione di un immobile di sua proprietà dal valore di 800.000 euro e chiedendo la restante parte sotto forma di finanziamento.

L'istanza è stata reiterata in data 22 maggio, in risposta alla lettera del 16 maggio del Presidente del Consiglio dei

ministri, con essa il comune ha richiesto la somma sopra citata come finanziamento statale a fondo perduto.

Si precisa, come da nota succitata, che nelle date del 13 giugno, 30 giugno, 28 ottobre e 24 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state accolte tutte e solamente le richieste di svincolo dal Patto di stabilità interno presentate dai comuni in risposta alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri per le spese per interventi di edilizia scolastica avviati relativamente all'anno 2014. Nessuna richiesta di finanziamento ha avuto immediato riscontro.

In data 4 luglio 2014 sono stati diramati sul sito del Governo (www.governo.it) gli elenchi analitici contenenti i finanziamenti relativi agli interventi di edilizia scolastica. Il comune di Cortona (AR) è stato inserito in tali elenchi per l'operazione #*scuolebelle* del MIUR quale destinatario della somma di 7.000 euro.

A ciò si deve aggiungere che, il comune di Cortona ha partecipato al bando indetto dalla regione Toscana ai fini della programmazione triennale 2015-2017 per l'operazione mutui BEI ed è stato inserito nella graduatoria regionale con cinque richieste che di seguito si elencano:

scuola primaria – nuova costruzione: euro 2.000.000,00;

scuola primaria località Camucia – nuova costruzione: euro 2.000.000,00;

scuola secondaria di I grado « Berrettii Pancrazi » – ampliamento: euro 700.000,00;

scuola primaria « Mancini » – ristrutturazione edilizia: euro 350.000,00;

scuola primaria « Paliotti » – ristrutturazione edilizia: euro 680.000,00.

La programmazione della regione Toscana, come quella delle altre regioni, è stata approvata con decreto del MIUR il 29 maggio 2015. Con il decreto MIUR del 16 marzo 2015 è stata ripartita la rata annua di ammortamento del valore di 40.000.000 di euro, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 tra le amministrazioni regionali. Alla regione Toscana è stata destinata la rata di ammortamento annua di 2.489.217,80 euro per la durata di anni 30. Tale importo attualizzato renderà disponibile alla citata regione circa 58.000.000 di euro.

Però, stante il posizionamento degli interventi proposti dal comune di Cortona, nessun intervento dei cinque sopra citati verrà finanziato quest'anno. Tuttavia, essendo la programmazione triennale, ciò permetterà all'amministrazione comunale di accedere ai prossimi finanziamenti.

In materia è intervenuta, da ultimo, la recente legge 3 luglio 2015, n. 107 che all'articolo 1, comma 176, prevede lo stanziamento dall'anno 2016 di ulteriori 10.000.000 di euro rispetto a quelli già previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 per il pagamento di oneri derivanti dalla contrazione di mutui. Le risorse che ne deriveranno, una volta ripartite sulle programmazioni regionali, dovrebbero garantire la copertura del primo intervento (posizione 74) candidato dal comune di Cortona in relazione alla regione Toscana.

Inoltre, all'articolo 1, commi da 153 a 158, della medesima legge sono previsti 300.000.000 di euro per la realizzazione di scuole altamente innovative. Il comune di Cortona potrà partecipare candidando l'area di intervento presso la regione Toscana. Le regioni potranno proporre da 1 a 5 aree che saranno oggetto di un concorso con procedura aperta a livello nazionale.

ALLEGATO 3

**5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca »
negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al tema evidenziato nell'interrogazione cui si risponde, occorre precisare preliminarmente che l'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2011, n. 276, opera una distinzione nell'inquadramento dei vincitori del bando relativo ai programmi finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

Il citato articolo 3, infatti, distingue i destinatari di chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, tra i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR (FIRB) in due tipologie:

a) quelli denominati « IDEAS » (*starting independent researcher grant*), nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) i FIRB denominati « Futuro in ricerca », nell'ambito dei quali sono previste tre linee di intervento: per la linea 1 e 2, il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera *a)* dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, per la linea 3 il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera *b)* del citato articolo 24, comma 3. Le linee 1 e 2 corrispondono ad una diversa tipologia di finanziamento, ognuna delle quali è riservata ad una differente categoria di programma, mentre la linea 3 riguarda i ricercatori a tempo indeterminato.

Il bando FIRB « Futuro in ricerca 2012 », di cui al decreto direttoriale 12 gennaio 2012, n. 3/ric., prevedeva le tre citate linee di intervento, peraltro già presenti nel precedente bando del 2010 (decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric.), che sono state poi ridotte a due con il successivo bando per il 2013 emanato con decreto ministeriale n. 956 del 28 dicembre 2012.

Il nuovo bando per il 2014 (decreto direttoriale 23 gennaio 2014, n. 197) ha, poi, previsto un'unica linea di intervento volta a finanziare progetti condotti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un *Principal Investigator* (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che abbia conseguito il dottorato di ricerca o, in assenza di dottorato, la specializzazione di area medica da non più di sei anni, richiedendo l'impegno per la *Host Institution* – cioè l'università o ente pubblico di ricerca presso il quale il PI si impegna a svolgere il progetto a stipulare per chiamata diretta un contratto a tempo determinato con il vincitore di durata almeno pari alla durata del progetto (che comunque, ai sensi del bando, non può superare i tre anni).

In conclusione, si ricorda in merito che la legge n. 11 del 2015, di conversione del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » n. 192 del 2014, ha introdotto all'articolo 6 del medesimo decreto-legge il comma 2-*bis*. Tale norma ha prorogato di due anni, passando quindi da quattro a sei anni, la durata complessiva del periodo per cui un ricercatore può avere un assegno di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

ALLEGATO 4

5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Di Benedetto e altri colleghi parlamentari, in merito all'avviso pubblico relativo alla manifestazione « Notti al Museo », pubblicato sul sito del Ministero il 1° luglio 2014 e ritirato dopo pochi giorni, chiedono di sapere se il bando sia stato definitivamente ritirato e come il Ministero intenda promuovere la cultura assicurando nel contempo la dovuta dignità professionale all'artista.

Al riguardo, premetto che già nel 2013 l'allora Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblicava un avviso pubblico per le proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Una notte al Museo ». Lo scopo dell'iniziativa era promuovere la creatività italiana in alcuni luoghi della cultura statali fra i più significativi, contribuendo altresì a potenziare l'offerta in occasione delle aperture notturne e ad attrarre, di conseguenza, un numero più ampio di visitatori attraverso altre espressioni d'arte.

L'avviso si rivolgeva a persone fisiche e giuridiche che intendessero realizzare eventi culturali a titolo gratuito in favore del Ministero, ad esclusione di organizzazioni partitiche o politiche, in forme compatibili con il decoro del luogo della cultura ospitante.

I promotori delle proposte selezionate sarebbero stati chiamati a sottoscrivere un accordo di collaborazione a titolo gratuito con la Soprintendenza interessata. Si richiedeva al proponente il possesso di adeguata polizza nonché il pagamento dei

diritti SIAE, ove dovuti. Il Ministero, da parte sua, si impegnava a pubblicizzare il proponente e la sua proposta anche mediante conferenza stampa.

Tale bando veniva riproposto dalla Direzione per la valorizzazione anche l'anno successivo, e ritirato dopo pochi giorni. A tale proposito vorrei comunicare che il Ministro Franceschini, sin dal 1° agosto 2014, ha comunicato in una lettera al musicista Spellucci, pubblicata sul sito del Ministero, il ritiro dell'avviso pubblico, pur nella consapevolezza che il bando si prefiggeva di sollecitare la creatività e offrire la possibilità agli artisti di esprimersi nei più bei luoghi della cultura italiana. L'anno precedente infatti l'iniziativa era stata accolta positivamente dal pubblico e non aveva dato luogo a polemiche. Nella lettera il Ministro sottolineava come il tema della remunerazione e del rispetto dei lavori creativi sia di particolare importanza, osservando come « troppo spesso nel settore dell'arte i giovani artisti e non solo loro – vengono chiamati a lavorare gratis come se questo rappresentasse una tappa obbligata della loro crescita professionale ». Non volendo in alcun modo avallare tale approccio, il Ministro giudicava opportuno far decadere l'iniziativa, anche in considerazione della recente approvazione della legge che riconosce le professioni culturali, sul presupposto che non può esserci piena tutela e valorizzazione del patrimonio culturale se non si valorizzano le competenze di chi vi opera.

Per tali motivi, in attesa di avere maggiori disponibilità finanziarie, l'avviso pubblico *de quo* è stato annullato.

L'iniziativa delle aperture serali del venerdì, finalizzata a potenziare la fruizione del patrimonio culturale italiano e a raggiungere nuove fasce di pubblico e in particolare le nuove generazioni, si è conclusa a dicembre 2014.

Anche quest'anno peraltro il Ministero, dal 27 giugno al 19 dicembre 2015, ogni sabato notte, promuove l'apertura straordinaria dei suoi luoghi d'eccellenza.

Per 28 sabati consecutivi i principali musei italiani offriranno al pubblico una nuova opportunità di visita e di scoperta, allineandosi in tal modo agli *standard* seguiti nei più importanti luoghi della cultura internazionali.

Tra gli scopi dell'iniziativa vi è non solo quello di incentivare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale nazionale, ma anche quello di venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti con una programmazione delle aperture più ampia e flessibile di quella consueta, tale da consentire di intercettare l'attenzione di fasce di età e di pubblico che solitamente non hanno l'opportunità di accedere ai nostri musei nei loro orari quotidiani.

Per il futuro il Ministero intende reperire un'adeguata disponibilità finanziaria per poter coinvolgere nelle iniziative di promozione culturale, come le aperture serali straordinarie, i giovani artisti, assicurando loro idonea remunerazione.

ALLEGATO 5

5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito allo stato di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della *Regio VIII* del sito archeologico di Pompei e alle attività di vigilanza e controllo sui medesimi da parte del Ministero, in rapporto al recente crollo di parte del terreno e del muretto di contenimento del giardino della casa di Severus, dovuto a eventi atmosferici.

In via preliminare ritengo utile precisare che in occasione dell'interrogazione parlamentare 5-03627, con cui l'onorevole Di Benedetto chiedeva rassicurazioni in merito alla corretta conduzione dei lavori del Grande Progetto Pompei da parte di società affidabili, e la piena tutela e valorizzazione del sito, si era già fornita l'esauriente cronistoria delle procedure di gara inerenti la messa in sicurezza della *Regio VII* e della *Regio VIII*. In tale sede si è inteso descrivere dettagliatamente le procedure di gara relative ai lavori delle due *Regiones* proprio con l'intento di illustrare le difficoltà operative che si affrontano per affidare i lavori secondo le procedure dettate dal codice degli appalti. Si deve rilevare inoltre come appaia ormai « fisiologico » il ricorso al TAR da parte delle ditte non vincitrici.

L'aggiudicazione delle gare in questione alla Samoa Restauri srl era avvenuta all'esito della verifica, ai sensi degli articoli 38 e 48 del Codice degli appalti, di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara. Tale disciplinare è stato previamente visionato dal « Gruppo di Lavoro per la legalità e la

sicurezza del Progetto Pompei », il quale, ha, tra gli altri, il compito di verificare che le condizioni e le clausole del bando siano finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Riguardo alla gara di affidamento dei lavori della messa in sicurezza della *Regio VIII*, si precisa che la RTI Forte Costruzioni e Restauri srl, risultata 1^a classificata, è stata poi esclusa dall'amministrazione per vizi di forma. Tale società ha presentato ricorso al TAR, tuttora pendente. La 2^a classificata, RTI Samoa Restauri srl, è risultata pertanto aggiudicataria. Avverso tale aggiudicazione la ditta Lattanzi srl, 3^a classificata, ha presentato a sua volta ricorso al TAR, il cui esito non è ancora noto (l'udienza di merito è fissata a luglio). Sulla legittimità di tale aggiudicazione si esprimerà quindi il giudice amministrativo, alla cui decisione ovviamente si uniformerà l'Amministrazione.

Nel frattempo l'appalto è stato aggiudicato alla ditta RTI Samoa in data 25 marzo 2014. Si precisa in merito che il contratto per la messa in sicurezza della *Regio VIII* è di 2,9 milioni di euro e che il verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, è stato stipulato in data 30 giugno 2014 con effettivo inizio delle attività il 14 luglio 2014. La durata dei lavori è prevista in 570 giorni e pertanto la data di ultimazione dei lavori è il 17 novembre 2015.

Per quanto riguarda invece i lavori di messa in sicurezza della *Regio VII*, che comprende ben 15 *insulae* per una superficie complessiva di vari ettari, tra cui ampie aree importanti della città quali il Foro e i numerosi edifici pubblici adia-

centi, i depositi archeologici e il corpo di guardia principale degli Scavi di Pompei, si precisa che, a seguito delle pronunce del giudice amministrativo, la ditta esecutrice non è la RTI Samoa restauri srl ma la ditta Forte Costruzioni e Restauri srl, a seguito di decreto di aggiudicazione n. 23 del 29 gennaio 2015. I suddetti lavori sono stati consegnati il 26 febbraio 2015 e avranno una durata di 510 giorni.

Sul delicato tema del rispetto dei tempi di gara a Pompei, nel 2014 il Soprintendente, professor Massimo Osanna, ha consegnato al commissario europeo Hahn (che aveva chiesto di velocizzare il grande progetto Pompei) uno specifico *dossier* in cui si segnalano i continui rallentamenti nelle gare dovuti all'ormai abituale ricorso, da parte delle ditte non aggiudicatrici, al giudice amministrativo, con conseguente sospensione dei lavori già aggiudicati e stravolgimenti nelle aggiudicazioni all'esito del primo e secondo grado di giudizio, spesso discordanti.

In ogni caso l'amministrazione, pur nelle difficoltà sopra evidenziate, è costantemente impegnata a garantire la legalità e la trasparenza negli affidamenti, nonché la regolare esecuzione dei lavori affidati. Il costante monitoraggio da parte degli uffici ministeriali sulle opere da realizzare, che va dalla fase progettuale a quella esecutiva sino al collaudo finale, mira a garantire una corretta esecuzione delle stesse, la loro rispondenza al progetto iniziale e il puntuale rispetto della legalità.

Nello specifico della presente interrogazione, come riferito dalla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, in data 4 febbraio 2015, a seguito delle forti precipitazioni dei giorni precedenti, che avevano impregnato d'acqua il terreno, si è verificato lo smottamento di una parte del giardino della Casa di Severus, compresa nella *Regio VIII – insula 2* e di una porzione di muro di contenimento dello stesso giardino.

L'amministrazione è ben consapevole che l'area in oggetto, come del resto tutto il fronte meridionale della *Regio VIII*, sia un'area particolarmente a rischio e pertanto sono state eseguite, con uno specifico

progetto inserito nel Grande Progetto Pompei, accurate indagini propedeutiche al fine di programmare interventi idonei per la salvaguardia delle strutture antiche sovrapposte al banco lavico della collina, che in tale settore ha un andamento verticale con altezze superiori ai 10 metri e che presenta una particolare sovrapposizione di strati geologici con scarsa resistenza geomeccanica, situazione fortemente aggravata da fratture antiche e altre ancora attive.

Subito dopo il crollo è stato richiesto un sopralluogo tecnico urgente ai Vigili del fuoco, con i quali erano già in corso accordi preliminari per la stipula di una convenzione avente a oggetto la fattiva collaborazione nelle situazioni di maggior pericolo, sia per le strutture archeologiche che per gli operatori di restauro. La stipula della convenzione è avvenuta in data 12 febbraio 2015.

Proprio per la complessità della situazione del fronte di scavo, il progetto di messa in sicurezza della *Regio VIII* non ha mai potuto includere gli interventi su detto fronte, ma riguarda invece tutto il tessuto urbano limitrofo delle varie *insulae* (da 1 a 7) per un totale di circa 7 ettari, con edifici messi in luce tra la fine del Settecento e l'Ottocento, e dunque sottoposti al degrado del tempo e degli agenti meteorici da almeno duecento anni e interessati finora da interventi di restauro solo in alcuni degli edifici principali.

Pompei rappresenta peraltro uno dei siti ove la necessità di arginare il rischio sismico mediante tecniche di cosiddetto « consolidamento » deve coniugarsi al massimo rispetto della concezione costruttiva antica e della storia materiale del « rudere ». Purtroppo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, anche in questo sito si è verificata una diffusa cementificazione che inizialmente ha affascinato anche la cultura archeologica, fiduciosa della conclamata resistenza del calcestrutto. Negli ultimi decenni la forte penalizzazione operata negli investimenti nei beni culturali, il notevole incremento dei

visitatori, la scarsità di personale tecnico non hanno consentito una efficace e continua manutenzione.

Chi conosce la storia di Pompei sa che i crolli sono sempre stati presenti in un contesto archeologico tanto vasto quanto fragile. Dal 1994 al 2008 si sono verificati 17 piccoli crolli. Nel 2008 è avvenuto il crollo del tetto in cemento armato della Casa del Labirinto. Proprio durante la gestione commissariale, peraltro, si è verificato il tanto discusso crollo della *Schola Armatarum*, purtroppo seguito da altri crolli endemici.

Con riferimento al Grande Progetto Pompei, i lavori interessano complessivamente le aree più estese degli Scavi, permettendo di mettere in sicurezza le mura e di consolidare mosaici, pavimenti e apparati decorativi. Il previsto restauro di *domus* dovrà inserirsi nell'ambito di una efficace manutenzione programmata al fine di scongiurare il rischio sismico. Ritengo comunque di dover evidenziare che gli interventi di restauro agiscono retroattivamente e non possono impedire,

ma solo cercare di minimizzare, unitamente ad altre misure precauzionali, l'ulteriore deterioramento dell'area dovuto alla successiva esposizione agli agenti atmosferici o a movimenti tellurici improvvisi, pur aumentando la resistenza dei beni alle sollecitazioni esterne.

Conclusivamente, mi preme sottolineare che scopo del Ministero non è assecondare la recente moda diffusasi all'estero di donare i monumenti per un turismo *low cost* e che la lotta al rischio sismico rigidamente intesa, paradossalmente, potrebbe essere causa di nuovi e destabilizzanti interventi invasivi. Infatti il problema della conservazione archeologica non va certamente risolto attraverso imperative prescrizioni di carattere analitico, facilmente strumentalizzabili, ma piuttosto attraverso una capillare diffusione della cultura archeologica tra gli addetti ai lavori e nel contempo consentendo a tale cultura, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, di esercitare compiutamente l'indispensabile controllo scientifico degli interventi proposti.

ALLEGATO 6

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3262 di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali » nella seduta del 30 luglio 2015;

nell'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appar-

tenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-*quater* a 1-*sexies*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 11, comma 11-*bis*, valuti la Commissione Bilancio se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa.